

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 538-A)

ERRATA CORRIGE

Testo degli articoli approvati, in sede redigente, dalla 2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

Ordinamento penitenziario

Comunicato alla Presidenza il 13 dicembre 1973

ERRATA CORRIGE

ARTICOLI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

TESTO RISULTANTE DALLO STAMPATO N. 538-A

TESTO CORRETTO

Art. 8, *ultimo comma, secondo periodo.*

La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano le vendite a prezzi controllati dall'autorità comunale.

La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale.

Art. 10, *quinto comma, secondo periodo.*

Nel caso di sospetti di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.

Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.

Art. 52.

(Ammissione obbligatoria)
al regime di semilibertà)

Sono espiate in regime di semilibertà le pene derivanti dalla conversione di pene pecuniarie, semprechè il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale o non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici.

(Ammissione obbligatoria)
al regime di semilibertà)

Sono espiate in regime di semilibertà le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie, semprechè il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale o non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici.

Art. 53, *secondo comma.*

Fuori dai casi previsti dal precedente articolo e dal precedente comma, il condannato

Fuori dai casi previsti dal precedente articolo e dal precedente comma, il condannato

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo risultante dallo stampato n. 538-A*)

può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena.

(Segue: *Testo corretto*)

può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo.

Art. 71, *primo comma, lettera c)*

c) il presidente della Corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

c) il presidente della Corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, il presidente del Tribunale e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;